

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1677

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 23 novembre 1950 (Stampato n. 525)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCELBA)

COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VANONI)

COL MINISTRO DEL TESORO
(PELLA)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(GONELLA)

Istituzione dell'Istituto Nazionale L. U. C. E.

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 24 novembre 1950*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È istituito, con sede in Roma, l'Istituto Nazionale LUCE avente personalità di diritto pubblico. Esso è sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

ART. 2.

L'Istituto ha lo scopo di concorrere, nel pubblico interesse, alla diffusione della cultura e delle informazioni a mezzo della cinematografia e della fotografia.

In particolare esso provvede:

a) alla produzione e diffusione di documentari cinematografici dei più importanti avvenimenti di attualità e di cortimetraggi diretti a finalità culturali in genere, ed in particolare a finalità didattiche, scientifiche, artistiche, tecniche e turistiche;

b) alla raccolta e custodia delle principali opere fotografiche di valore artistico ed educativo.

ART. 3.

L'Istituto costituisce l'organo tecnico cinematografico dell'amministrazione dello Stato e degli enti pubblici ed assicura il coordinamento, dal punto di vista tecnico, delle loro attività nel campo della cinematografia educativa. Esso è autorizzato ad esercitare altresì per conto terzi ogni attività connessa alla produzione cinematografica e alla sua diffusione.

La produzione e la fornitura di film, qualunque ne sia lo scopo e la destinazione, occorrenti alle diverse amministrazioni statali ed agli enti predetti, sono di normale spettanza dell'Istituto. Per particolari esigenze le amministrazioni statali e gli enti pubblici, sentito l'Istituto, potranno anche ricorrere all'iniziativa privata.

ART. 4.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito:

a) da un fondo di dotazione di 250 milioni di lire concesso dallo Stato;

b) dallo stabile del Quadraro in Roma, di cui all'articolo 6, lettera b) del decreto legislativo 10 maggio 1947, n. 305, che lo Stato gli assegna in proprietà, dietro pagamento da parte dell'Istituto stesso della somma di lire 130.000.000 (centotrenta milioni) che sarà versata in venti annualità uguali e senza interessi;

c) dal complesso di tutte le attività residue dalla liquidazione del soppresso Istituto LUCE effettuata a norma dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 10 maggio 1947, n. 305 e 1281, nonché del decreto legislativo 10 aprile 1948, n. 463.

Ai termini dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, alla provvista del fondo di dotazione di cui al comma a) si farà fronte:

1°) per lire 100.000.000, con le maggiori entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, (variazioni allo stato di previsione per l'esercizio 1949-50, ottavo provvedimento);

2°) per lire 57.530.000 con le entrate derivanti dalla liquidazione dell'Ente stampa e delle Aziende giornalistiche già di proprietà

dell'Ente stesso ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, nonché delle Aziende giornalistiche di cui al decreto legislativo 10 luglio 1947, n. 676, iscritte ai residui del capitolo 307-*bis* dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1948-49 con decreto ministeriale n. 123588, del 30 giugno 1949;

3°) per lire 92.470.000 iscritte nell'esercizio 1950-51 con le entrate che verranno introitate nel detto esercizio per la liquidazione dell'Ente stampa e delle Aziende giornalistiche predette.

ART. 5.

Le entrate dell'Istituto sono costituite:

- a) dal ricavo della vendita e dal noleggio della produzione cinematografica e fotografica;
- b) dal ricavo delle lavorazioni e prestazioni per conto terzi;
- c) dal frutto degli investimenti finanziari;
- d) da qualsiasi contributo e conferimento da parte di Enti o di privati.

ART. 6.

Sono organi dell'Istituto:

- a) il presidente;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo;
- d) il Collegio dei revisori.

ART. 7.

Il presidente è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Egli ha la legale rappresentanza dell'Istituto, ne sovrintende alla gestione ed esercita i particolari poteri che gli siano conferiti dal Consiglio di amministrazione.

ART. 8.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto:

- a) dal presidente dell'Istituto;
- b) da un rappresentante della Direzione generale dello spettacolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e da un rappresentante di ciascuno dei Ministeri della pubblica istruzione, dell'industria e commercio e del tesoro;
- c) da due tecnici del cinema e da due esperti dei problemi della cinematografia artistica e educativa, che non appartengano al

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

personale dello Stato e di cui uno particolarmente esperto nella cinematografia a passo ridotto;

d) da due rappresentanti dei dipendenti dell'Istituto, designati dall'assemblea generale di questi mediante votazione a scrutinio segreto.

ART. 9.

I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

I consiglieri, nominati in sostituzione di altri che per qualsiasi motivo abbiano cessato di far parte del Consiglio prima della scadenza ordinaria, durano in carica sino al termine del triennio in corso.

ART. 10.

Il Consiglio di amministrazione:

a) provvede a tutta la gestione dell'Istituto, regolandone e disciplinandone i servizi;

b) designa tra i suoi componenti un vicepresidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento;

c) determina i poteri che intenda delegare al presidente o al Comitato esecutivo, con esclusione di quelli demandati alla sua competenza da espressa disposizione;

d) nomina il direttore generale dell'Istituto e ne determina gli emolumenti;

e) stabilisce i limiti per la delega, al direttore generale e ad altri funzionari, della firma e della rappresentanza dell'Istituto nei riguardi dei terzi;

f) delibera l'istituzione di agenzie e rappresentanze e di uffici periferici;

g) delibera sulle operazioni commerciali e finanziarie che risultino necessarie;

h) predispone il regolamento ed i quadri organici del personale;

i) forma il bilancio preventivo ed il conto consuntivo annuale della gestione.

ART. 11.

Il Comitato esecutivo è composto:

a) dal presidente;

b) dal vicepresidente;

c) da un consigliere designato dal Consiglio di amministrazione.

ART. 12.

Il Comitato esecutivo:

a) esercita i poteri che gli vengono delegati dal Consiglio di amministrazione;

b) delibera sulle spese necessarie al normale funzionamento degli uffici e su ogni altro

argomento su cui il presidente ritenga di consultarlo, e che non sia di competenza del Consiglio di amministrazione;

c) provvede, in caso di urgenza ed a richiesta del presidente, sulla materia di competenza del Consiglio al quale il presidente stesso riferirà nella prima adunanza, per la ratifica.

ART. 13.

Il controllo sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composto di tre membri dei quali due designati rispettivamente dal presidente della Corte dei conti e dal Ministro del tesoro.

Per ciascuno dei membri effettivi è nominato con le stesse modalità un supplente.

I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.

ART. 14.

Ai membri del Consiglio e del Collegio dei revisori, che non siano funzionari dello Stato, spettano le indennità di presenza, e ai membri del Comitato, che non siano funzionari dello Stato, spettano gli emolumenti, che saranno stabiliti, le une e gli altri, per ogni esercizio finanziario, dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro.

Ai membri del Consiglio, del Comitato e del Collegio dei revisori, spetta, inoltre, il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

ART. 15.

Il direttore generale dell'Istituto:

a) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo e del Presidente;

b) ha la direzione di tutti i servizi dell'Istituto, per il cui funzionamento provvede od invigila che sia provveduto secondo le norme ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio di amministrazione;

c) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'esercizio;

d) provvede a tutte le spese necessarie per il funzionamento degli uffici, approvate dal Comitato.

ART. 16.

L'Istituto, per l'espletamento di determinati incarichi, può avvalersi dell'opera di estranei, secondo apposite convenzioni che sa-

ranno stipulate dal presidente, previa deliberazione del Comitato.

ART. 17.

L'esercizio finanziario dell'Istituto ha la stessa decorrenza e lo stesso termine di quello dello Stato.

Gli utili di esercizio sono destinati ad apposito fondo riservato all'ampliamento e allo sviluppo dei servizi. L'utilizzazione del fondo è deliberata di volta in volta dal Consiglio di amministrazione.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo, approvati, nei termini di statuto, dal Consiglio di amministrazione e dal Presidente del Consiglio, devono essere, insieme alle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori, comunicati ogni anno ai due rami del Parlamento nei sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ART. 18.

La Commissione parlamentare per le radio diffusionsi esercita il suo controllo anche sull'attività dell'Istituto, specie per quanto attiene ai programmi di produzione e ai metodi di diffusione.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 19.

Il primo esercizio finanziario avrà inizio con l'entrata in vigore della presente legge e terminerà il 30 giugno dell'anno successivo a quello della pubblicazione.

ART. 20.

L'Istituto assume le ragioni di credito e di debito che eventualmente sussistessero alla data di entrata in vigore della presente legge e che comunque fossero definite posteriormente a tale data, nei confronti della gestione del soppresso Istituto LUCE o del successivo periodo di liquidazione.

L'Istituto vi provvederà con gestione distinta da quella normale, e dandone conto a parte in bilancio.

ART. 21.

Il Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla sua nomina dovrà predisporre e trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri lo statuto dell'ente che sarà appro-

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

vato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di Stato.

ART. 22.

La presente legge nulla innova alle vigenti disposizioni concernenti la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica e l'Archivio fotografico nazionale.

ART. 23.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 24.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.